

Documentazione antimafia: Esclusione

Scritto da Interdata Cuzzola | 08/06/2013

La documentazione antimafia non è richiesta:

- per i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, **anche costituiti in stazioni uniche appaltanti**, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché concessionari di opere pubbliche
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) dell'art. 83 comma 1 ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge **o di regolamento**, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità, tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67
- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità **nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;**
- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita **attività agricole o professionali**, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale **e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;**
- per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i **150.000 euro.**